



TRIBUNALE di PERUGIA

Seconda Sezione Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Andrea Ausili, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di appello iscritta al n. 3891 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e promossa

da

Booking.com B.V., in persona del proprio rappresentante legale p.t., rappresentata e difesa dall'Avv.

appellante

contro

rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Brizzi;

appellato

per la riforma della sentenza del Giudice di Pace di Perugia n.426/2023 del 25.7.2023, pubblicata il 27.7.2023.

OGGETTO: APPELLO (ALTRE CONTROVERSIE DI DIRITTO

AMMINISTRATIVO)

CONCLUSIONI:

per parte appellante: *"Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 426/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di Perugia, nel procedimento civile sub R.G. n. 136/2023, pubblicata il 26 luglio 2023 e non notificata, e in accoglimento dei motivi di impugnazione di cui in narrativa: in rito: - accertare e dichiarare che il Giudice di Pace di Perugia ha erroneamente ritenuto sussistente la propria competenza con conseguente nullità della Sentenza; - accertare e dichiarare la carenza di giurisdizione del giudice italiano rispetto a tutte le domande ex adverso formulate in primo grado, per le ragioni esposte in narrativa, e, conseguentemente, riformare il capo della Sentenza impugnata e rigettare le domande avversarie; nel merito: - rigettare tutte le richieste e domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa; - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a Booking.com B.V. per i fatti oggetto del giudizio di primo grado e, per l'effetto, riformare il capo della Sentenza impugnata e*

rigettare le domande avversarie; - condannare il Sig. i alla ripetizione, in favore di Booking.com B.V. delle somme da quest'ultima corrisposte in forza della Sentenza impugnata, pari ad Euro 725,91 per quota capitale e spese di lite liquidate in Sentenza; in ogni caso: - riformare il capo della Sentenza impugnata che ha liquidato le spese di lite in favore dell'attore odierno appellato e condannare quest'ultimo alla rifusione di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio.";

per parte appellata: "- rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Booking.com B.V., avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace nella persona della Dott.ssa Cristiana Cristiani nr. n. 426/2023 del 25/07/2023, pubblicata in data 26 luglio 2023 e per l'effetto confermare in toto il provvedimento impugnato; - In ogni caso condannare altresì la parte appellante alle spese legali di entrambe i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e compensi."

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con citazione in appello, Booking.com B.V. ha convenuto in giudizio chiedendo l'integrale riforma della sentenza n.426/2023 del 25.7.2023, emessa dal Giudice di

Pace di Perugia.

1.1. A fondamento dell'impugnazione proposta parte appellante esponeva:

- che con ricorso presentato dinanzi al Giudice di Pace di Perugia, ai sensi del Regolamento (CE) 861/2007 (*"Procedimento europeo per le controversie di modesta entità"*),

evocava in giudizio Booking.com, affermando di aver prenotato un soggiorno, tramite la medesima piattaforma online, presso la struttura , con check-in in data 23.9.2022 e check-out in data 24.9.2022, per un costo di euro 314,91, al fine di visitare assieme al figlio il salone nautico di Genova;

- che, stando alla ricostruzione dei fatti esposta dal lo stesso, in data 23.9.2022, mentre si trovava alla guida della sua autovettura per raggiungere la struttura alberghiera prenotata, accusava un malore che lo costringeva a recarsi al più vicino nosocomio;

- che affermava di aver contattato sia Booking, sia la struttura alberghiera per segnalare il problema di salute che aveva impedito al medesimo di raggiungere la struttura, chiedendo, così, di poter modificare la data della prenotazione o, in subordine, di ottenere la restituzione della somma già pagata, pari al costo del soggiorno prenotato;

- che, stante il mancato riscontro sia da parte della struttura ricettiva, sia da parte di Booking.com, chiedeva il rimborso del costo dell'alloggio prenotato, stante l'impedimento di salute occorso;

- che si costituiva in giudizio Booking.com B.V., la quale contestava le pretese di parte ricorrente, sostenendo come alcuna responsabilità potesse essere attribuita alla stessa, quale mera intermediaria dell'affare;

- che il Giudice di Pace di Perugia accoglieva la domanda di parte attrice, condannando Booking.com B.V. alla restituzione della somma pari al costo del soggiorno non goduto ed alla refusione delle spese di lite in favore dell'attore;

- che, nella specie, secondo il giudice di prime cure, il comportamento della società appellante *"si sarebbe dovuto concretizzare nel controllo della operatività della struttura al fine di non dover mettere l'attore (parte debole del rapporto negoziale) nella condizione di dover gestire autonomamente la situazione"*;

- che la sentenza di primo grado era errata, in quanto: 1) il giudice di prime cure non aveva rilevato la carenza di giurisdizione del giudice italiano e, in ogni caso, la necessaria applicazione della legge olandese rispetto

all'interpretazione e alla regolamentazione dei termini contrattuali, nonché della fornitura dei servizi offerti, così come disposto dalle condizioni generali di contratto predisposte da Booking.com ed accettate dal _____ all'atto della prenotazione del soggiorno; 2) alcuna responsabilità era imputabile alla società resistente, posto che la stessa aveva agito quale semplice intermediaria tra la struttura e l'utente, rimanendo terza rispetto al rapporto instauratosi tra le parti e, di conseguenza, ingiusta si dimostrava la condanna della medesima società alla refusione in favore dell'attore in primo grado del costo della prenotazione e delle spese di lite;

- che, pertanto, parte appellante insisteva per l'accoglimento dell'appello e la conseguente riforma della gravata sentenza.

1.2. Si costituiva in giudizio Antonio Polenzani, contestando in fatto e in diritto quanto espresso dalla società appellante e ribadendo la correttezza del provvedimento emesso dal giudice di primo grado.

1.3. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.9.2023.

2. In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte appellante è

infondata.

2.1. Nello specifico, la società appellante, con il primo motivo di appello, censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha implicitamente ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice italiano, pronunciandosi nel merito dell'intentata controversia.

Parte appellata, infatti, ha promosso il giudizio di primo grado dinnanzi al giudice di pace di Perugia, invocando l'applicabilità del foro di residenza dello stesso, in qualità di consumatore, così come previsto dall'art.66-bis del Codice del Consumo (già art.63, Cod. Cons.) e dal Regolamento UE n.1215/2012.

Tuttavia, secondo quanto sostenuto da parte appellante, la normativa consumeristica sopra richiamata, sarebbe stata derogata per iscritto dalle parti al momento della conclusione del contratto di mediazione per cui è causa.

Nella specie, in base alla prospettazione offerta da parte appellante, la lett. A19 ("Legge applicabile e tribunale competente") delle condizioni generali di contratto, accettate dall'utente tramite la fruizione della piattaforma online "Booking.com", quale intermediario per l'effettuazione della prenotazione di un soggiorno presso una struttura

alberghiera, prevede l'applicabilità della legge olandese e la giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti di Amsterdam in caso di controversie eventualmente insorte tra le parti (si legge nell'atto introduttivo di parte appellante: "A19. *Legge applicabile e tribunale competente.* 1. *Nella misura consentita dalla legge locale obbligatoria in materia di protezione dei consumatori, i presenti Termini e i nostri servizi sono governati dalla legge dei Paesi Bassi (relativamente a strutture, voli o attrazioni) o dalla legge inglese (per noleggi auto e trasporto privato o pubblico).* 2. *Nella misura della legge locale obbligatoria in materia di protezione dei consumatori, eventuali contestazioni dovranno essere sottoposte esclusivamente ai tribunali competenti di Amsterdam (per strutture, voli o attrazioni) o dell'Inghilterra e del Galles (per noleggio, auto e trasporto privato o pubblico).* Tale clausola di proroga della giurisdizione in favore dell'autorità giudiziaria di un Paese estero (nella specie, i Paesi Bassi) sarebbe, in tesi, valida ed efficace, in quanto conclusa per iscritto o, quantomeno, in una forma ammessa dalle pratiche del commercio internazionale, in linea con quanto disposto dall'art.25 del Regolamento UE n.1215/2012.

2.2. Al riguardo, si osserva quanto segue.

Nel caso di specie, la controversia intercorrente tra le parti concerne la prenotazione, effettuata da parte appellata, di una struttura alberghiera tramite il servizio offerto dalla società Booking.com B.V.

La fattispecie oggetto di vertenza tra le parti attiene, dunque, all'acquisto di un servizio online da parte di un cittadino italiano, a mezzo dell'intermediario Booking.com il quale ha sede legale nei Paesi Bassi.

Il rapporto giuridico intercorso tra le parti in causa, quindi, è connotato, da una parte, da un elemento di estraneità, rappresentato dalla sede legale di parte appellante e, dall'altra, dalla posizione di svantaggio in cui si viene a trovare l'odierno appellato, in qualità di consumatore.

È evidente, infatti, che parte appellata abbia effettuato la prenotazione della struttura alberghiera per finalità attinenti ai propri bisogni personali e familiari, estranei all'esercizio di attività professionale (nella specie, un viaggio turistico con il figlio), e, dunque, in qualità di consumatore (art.3, c.1, Codice del Consumo; art.1, par.1, direttiva 93/13 UE; art.17, Regolamento n.1215/2012).

Con particolare riguardo al criterio

determinativo della competenza giurisdizionale nella fattispecie in esame, in cui si relazionano due parti residenti o comunque domiciliati in due Stati differenti dell'Unione Europea, il Regolamento UE n. 1215/2012 (vigente in materia di proroga della giurisdizione e concernente, in generale, la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) contempla la possibilità per le parti di scegliere, con un accordo espresso, ovvero tacitamente, il giudice competente in relazione a controversie rispetto alle quali, in mancanza di accordo, la stessa autorità giudicante non avrebbe competenza.

In particolare, valorizzando l'autonomia privata come criterio di collegamento e titolo di giurisdizione, l'art.25 del Regolamento UE n. 1215/2012 - anche richiamato da parte appellante - dispone che *"1. Qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro, salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità*

sostanziale secondo la legge di tale Stato membro. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo di competenza deve essere: (a) concluso per iscritto o provato per iscritto; (b) in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro; o (c) nel commercio internazionale, in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che, in tale ambito, è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. 2. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza").

Tuttavia, dirimente al riguardo è la posizione di parte appellata quale parte debole del rapporto contrattuale, da cui consegue, quale criterio determinativo della competenza giurisdizionale, quella del domicilio del consumatore.

Più nel dettaglio, secondo quanto previsto sempre dall'art.25, c.4, del Regolamento UE N.1215/2012, i patti derogatori della competenza non possono considerarsi validi se adottati in contrasto con le disposizioni degli artt. 15, 19

e 23 del medesimo Regolamento. Per quanto qui di interesse, l'art.19 sopra citato precisa che il patto tra professionista e consumatore di deroga alla competenza funzionale stabilita in favore di quest'ultimo può considerarsi valido: - quando derivi da un accordo posteriore al sorgere della controversia; - laddove consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella Sezione del Regolamento dedicata alla "Competenza in materia di contratti conclusi con i consumatori" (Sezione 4); - qualora sia stato stipulato tra il consumatore e il professionista, aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto e conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti tali convenzioni.

La disposizione in commento richiede, pertanto, una contrattazione tra le parti preventiva al sorgere della controversia e solo alle condizioni sopra evidenziate, mancando le quali, qualsiasi deroga alla competenza giurisdizionale in favore del consumatore deve ritenersi invalida, come nel caso di specie.

La clausola contrattuale predisposta unilateralmente da Booking.com, contenente - a

dire di parte appellante - l'elezione del foro di Amsterdam quale unica autorità competente in caso di azioni giudiziarie, deve ritenersi in contrasto con la norma imperativa posta dalla disposizione eurounitaria sopra richiamata.

Invero, nessuna contrattazione è intervenuta tra le parti in merito a tale clausola di proroga della giurisdizione, posto che la stessa regola pattizia è contenuta in condizioni generali di contratto a cui l'utente del servizio ha semplicemente aderito. Alcun diritto potestativo di scelta del foro in favore del consumatore risulta contemplato dalla medesima disposizione, in base a quanto prospettato dalla stessa parte appellante. Non ricorre l'ipotesi di identità del domicilio e della residenza abituale tra le parti.

Del pari, invalida risulta la clausola in esame nella parte in cui prevede l'esclusiva applicabilità della legge olandese nella regolazione dei rapporti tra gli utenti e Booking.com. A tale riguardo, si richiama quanto previsto dall'art.6, par. 1 e 2, Reg. UE n.593/2008, il quale fissa il criterio generale dell'applicabilità al rapporto della legge del Paese di residenza abituale del consumatore, prevedendo che le eventuali deroghe pattizie non possono determinare una tutela inferiore per il

consumatore stesso.

Ad ogni modo, si osserva che, stando alla documentazione prodotta in giudizio, il contenuto della clausola di proroga della giurisdizione e della legge applicabile in caso di controversia non risulta coincidente con quanto affermato da parte appellante. Nello specifico, il link con collegamento ipertestuale richiamato da parte appellante nel proprio atto introduttivo rimanda alla pagina web di Booking.com contenente i "termini di servizio per i clienti", aggiornati al 31 ottobre 2023.

Tra le condizioni generali di contratto riportate nella medesima pagina web, è rinvenibile la clausola "A19" citata dall'appellante, la quale recita testualmente: *"1. i presenti Termini sono disciplinati dalla legge dei Paesi Bassi (relativamente a strutture, voli, o attrazioni) o dalla legge inglese (per noleggi auto e trasporti privato o pubblico). Se sei residente in un Paese dello Spazio Economico Europeo, del Regno Unito o della Svizzera ("Europa") puoi anche contare su leggi nazionali a tutela dei consumatori. (...) 2. Se sei un consumatore residente in Europa (secondo la precedente definizione): - Puoi intentare un'azione legale nei nostri confronti: - presso i tribunali del Paese in cui vivi, oppure - presso*

i tribunali di Amsterdam (relativamente a strutture, voli o attrazioni) o di Inghilterra e Galles (per noleggi auto e trasporto privato o pubblico). Noi possiamo intentare un'azione legale nei tuoi confronti presso i tribunali del Paese in cui vivi". La clausola sopra riportata, pertanto, non esclude per il consumatore la possibilità di adire l'autorità giurisdizionale del Paese di residenza e l'applicazione della relativa legge nazionale, a differenza di quanto affermato da parte appellante; o, per meglio dire, non è possibile apprezzare se effettivamente il tenore della clausola all'epoca dei fatti fosse quello trascritto da parte appellante nei propri scritti difensivi, posto che la prenotazione veniva effettuata in data 23.9.2022, mentre le condizioni generali di contratto rinvenibili tramite link risultano successivamente aggiornate al 31.10.2023, non essendo state allegate le condizioni in vigore al momento della conclusione del contratto.

3. Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento nei termini di seguito esposti.

3.1. Nello specifico, con il secondo motivo di appello parte appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda proposta da

parte attrice (odierna parte appellata) tesa ad ottenere il rimborso integrale delle spese sostenute dal per l'acquisto del soggiorno mai goduto.

Parte appellante contesta, in particolare, la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di pace ha riconosciuto la responsabilità dell'agenzia intermediaria per i pregiudizi patiti dal conseguenti al mancato godimento del soggiorno, per non aver posto in essere alcun controllo sulla struttura e sulla sua operatività, così da costringere l'utente fruitore del servizio (quale parte debole del rapporto negoziale) a dover gestire autonomamente la prenotazione e le vicende del rapporto contrattuale.

Al riguardo, parte appellante ritiene non corretta la ricostruzione effettuata dal primo giudice, posto che: - la prenotazione oggetto di causa non prevedeva alcun diritto di rimborso in favore del in caso di cancellazione, modifica o mancata presentazione presso la struttura, così come specificato nei dettagli della prenotazione contenuti nell'e-mail di conferma del soggiorno; - eventuali pretese restitutorie potevano esser fatte valere esclusivamente nei confronti della struttura alberghiera, atteso che mediante la prenotazione,

l'utente del sito web aveva instaurato un rapporto contrattuale diretto con il fornitore dell'alloggio, a cui Booking.com, in qualità di soggetto intermediario, rimaneva terzo.

3.2. Il motivo merita accoglimento nei limiti di seguito evidenziati.

In primo luogo, il rapporto intercorso tra le parti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, è inquadrabile nell'ambito del rapporto di mediazione. La società appellante, infatti, risulta garantire un servizio consistente nella messa a disposizione di una piattaforma online all'interno della quale i fornitori di servizi, di alloggi e anche di viaggi, possono promuovere o vendere le loro strutture e i loro servizi agli utenti del sito web Booking.com. La società Booking.com, quindi, si impegna a permettere il contatto dell'utente con il fornitore di servizi e ad offrire alcuni servizi accessori, quali la conferma della prenotazione, la comunicazione tra utenti e fornitore tramite chat e la facilitazione nel pagamento del prezzo dell'alloggio.

Nel caso di specie, , tramite il sito web Booking.com, effettuava la prenotazione di un soggiorno presso la struttura di Genova, con check-in in data 23.9.2022 e check-out in data 24.9.2022.

Tale prenotazione veniva confermata dall'intermediario mediante mail datata 12.9.2022, nella quale venivano specificati tutti i dettagli e le condizioni della prenotazione effettuata.

Tuttavia, a seguito di un malore improvviso, l'odierno appellato non riusciva a raggiungere la struttura, così da richiedere dapprima una modifica delle date concordate al momento della prenotazione e, quindi, non avendo ottenuto alcun riscontro al riguardo né da parte della struttura né da parte dell'intermediario, il rimborso integrale delle spese sostenute per il soggiorno.

L'evento eccezionale ed imprevedibile che ha colto parte appellata giustificerebbe, secondo la prospettazione offerta dallo stesso appellato, la risoluzione del rapporto e il rimborso integrale delle spese sostenute per la prenotazione della struttura ricettiva.

Osserva il Tribunale che è possibile inquadrare la fattispecie descritta da parte appellante nell'ipotesi di risoluzione contrattuale prevista dall'art. 1463 c.c. per impossibilità sopravvenuta della prestazione.

Ai sensi della medesima disposizione *"nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la*

controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebita".

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26958/2007) ha chiarito che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione a tal fine rilevante non ricorre solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (cfr. Cass. 26958/2007, pronunciata peraltro in un caso analogo a quello che oggi occupa il Tribunale).

Tale condivisibile interpretazione giurisprudenziale consente, quindi, di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti, utilizzare la prestazione oggetto del contratto, come nel caso di specie.

3.3. Ciò posto in diritto, in fatto risulta

documentato, nonché non controverso tra le parti, che ; veniva colto da un malore proprio durante il viaggio per raggiungere la struttura prenotata.

Tale evento imprevedibile e sopravvenuto, dunque, non permetteva all'appellato di fruire del soggiorno, così da giustificare la risoluzione del contratto.

La *ratio* di tale applicazione estensiva della norma, come affermato dalla Corte di Cassazione, è rinvenibile nella valorizzazione dei motivi che hanno condotto le parti alla stipula del contratto, attraverso la causa in concreto del medesimo rapporto, quale sintesi degli interessi che il singolo negozio è concretamente diretto a realizzare, sempre che questi abbiano assunto un valore determinante nell'economia del negozio, e siano comuni alle parti o, se riferibili ad una sola di esse, siano comunque conoscibili all'altra (cfr. Cass. n.8100/2013; Cass. n.12069/2017). Nella specie, la finalità concreta del contratto di ospitalità alberghiera intervenuto tra la struttura alberghiera e parte appellata può certamente dirsi consistente nella fruizione di un alloggio a fini turistici, divenuta poi inattuabile per caso fortuito (malore), non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti.

Per un caso analogo a quello che interessa oggi il Tribunale risolto sulla base dei principi appena enunciati si veda Cass., sent. n 18047 del 2018.

3.4. Ciò posto, il Tribunale deve interrogarsi se per effetto della risoluzione del contratto di ospitalità alberghiera, ovvero della sua sopravvenuta inefficacia, le obbligazioni restitutorie siano poste in capo alla società odierna appellante.

Ritiene il Tribunale di dover dare risposta negativa a questo quesito, atteso che emerge dagli atti e non è contestato dalle parti (essendo tale circostanza sostenuta anche da parte appellata e presupposto della difesa dalla stessa proposta) che - come visto - la società appellante ha svolto esclusivamente attività di intermediazione, per effetto della quale è originato il rapporto contrattuale tra il consumatore e il fornitore di viaggi e servizi (l'albergatore di Genova). Conseguentemente è a tale ultimo soggetto di diritto che l'appellato deve chiedere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto.

3.5. Coerentemente con tale impostazione l'appellato sembra avere agito nei confronti di Booking Com B.V. per ottenere il risarcimento del danno patito, corrispondente al prezzo sostenuto

per l'acquisto del soggiorno presso
di Genova.

In questi termini sembra essersi pronunciato il primo giudice (che come parte appellata non ha preso puntuale posizione al riguardo), che - sebbene abbia condannato la società appellante alla "restituzione" delle somme - ha fondato la sua pronuncia sulla responsabilità della società appellante per non avere adottato il comportamento dovuto *"che si sarebbe dovuto concretizzare nel controllo della operatività della struttura al fine di non dover mettere l'attore (parte debole del rapporto negoziale) nella condizione di gestire autonomamente la situazione"*.

Sennonché, alcuna responsabilità può essere ricondotta in capo alla società odierna appellante.

Condivisibile è l'osservazione del primo giudice in merito al fatto che dal rapporto di mediazione originano obblighi informativi gravanti sul mediatore anche e soprattutto nelle ipotesi, come quella in esame, di prenotazione online di alloggi in strutture ricettive. Invero, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1176, c.2, c.c. e 1759, c.1, c.c., incombe sul mediatore, secondo i canoni della diligenza professionale, il dovere di comunicare alle parti

circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell'affare, che possano influire sulla conclusione del medesimo rapporto; obblighi che diventano ancora più pregnanti quando a venire in considerazione siano rapporti instaurati con i consumatori, caratterizzati da un importante squilibrio informativo, come nell'ipotesi in esame (artt. 5 e ss. Codice del Consumo).

Condivisibile si pone, dunque, la giurisprudenza richiamata dal giudice di pace nel caso in cui a venire in rilievo sia un'ipotesi di inadempimento del mediatore con riguardo agli obblighi informativi di cui è destinatario, tra cui, nel caso di contratti di locazione con finalità turistica, è possibile ricomprendere l'obbligo - richiamato dal primo giudice - di verificare l'operatività della struttura ricettiva, nonché la veridicità dei dati caricati sul sito dai vari fornitori di servizi.

Tuttavia, nel caso di specie, correttamente parte appellante, a fronte della richiesta presentata da parte appellata di modificare le date o di rimborsare il costo sostenuto per il soggiorno non goduto, si è limitata a contattare la struttura alberghiera, non avendo titolo, in forza del rapporto di mediazione, per intervenire direttamente sulla gestione della prenotazione.

Detto diversamente, Booking Com B.V. ha adempiuto alle obbligazioni accessorie al rapporto di mediazione, contattando la struttura alberghiera e così veicolando nei confronti di quest'ultima le richieste del (cfr: scambio di messaggi allegati al fascicolo di primo grado). In forza delle obbligazioni scaturenti dal rapporto contrattuale l'appellante non era obbligata a fare altro, non potendo essere chiesto alla stessa la restituzione del prezzo, atteso che il contratto è stato concluso con la struttura recettiva, ovvero di modificare la data del soggiorno, scelta che, anche in considerazione del fatto che la richiesta era intervenuta successivamente alla data della prenotazione, spettava anch'essa alla struttura recettiva.

Peraltro, neanche può ritenersi che in questi termini la posizione del consumatore verrebbe ingiustamente aggravata dal dovere lo stesso interagire con una pluralità di professionisti. Il contatto diretto con la struttura recettiva non appare di particolare difficoltà, atteso anche come il prima di contattare l'odierna società appellante ha contattato direttamente proprio la struttura ricettiva.

Non può essere condivisa la posizione del Giudice di Pace, che ritiene che l'appellante non

abbia controllato l'operatività della struttura al fine di non mettere l'attore nelle condizioni di gestire autonomamente la situazione. La società appellante, infatti, si è adoperata per soddisfare le richieste dell'appellto, non potendosi chiedere alla stessa - in forza della tipologia del rapporto contrattuale instaurato (mediazione) - un controllo in ordine ai comportamenti delle strutture inserite nel proprio sito in ipotesi di impossibilità sopravvenuta per il cliente di ricevere la prestazione; ovviamente, laddove Booking non avesse inserito nel proprio sito l'indicazione di un determinato comportamento da parte della struttura ricettiva (circostanza che non emerge nel caso di specie). Ragionando diversamente, si addosserebbe al mediatore una responsabilità oggettiva per la condotta di una delle parti del rapporto contrattuale oggetto di mediazione.

4. Tenuto conto del rigetto del motivo di appello relativo al difetto di giurisdizione, della complessità delle questioni giuridiche trattate relative a nuove forme di mediazione online, nonché dell'assenza di pronunce di legittimità in termini, sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia, quale giudice di secondo grado, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n.3891 del 2023 sul ricorso in appello proposto da **Booking.com B.V.** contro

così provvede:

- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da

- condanna a ripetere, in favore di Booking.com B.V., il pagamento delle somme da quest'ultima corrisposte in forza della Sentenza impugnata, pari ad euro 725,91 per quota capitale e spese di lite liquidate in sentenza;

- Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate.

Perugia, il 21.9.2024

Il Giudice
dott. Andrea Ausili
(atto sottoscritto digitalmente)